

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, LENOCI, PUCCI, LOBIANCO, URSO, SGARLATA,
MATTARELLI, PATRINI, ANDREONI**

Presentata il 5 maggio 1969

**Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato
del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-
pratico, in possesso di particolari requisiti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La precaria situazione in cui opera l'istruzione professionale in Italia è ben nota; eppure tale settore, che oggi è al centro della problematica scolastica, richiede urgentemente una organica soluzione atteso che ogni ramo dell'attività economica ha necessità di disporre, a breve scadenza, di milioni di giovani qualificati. La scuola — il cui precipuo compito è quello di dare ai discenti una adeguata formazione per l'inserimento degli stessi nella vita sociale e nel mondo del lavoro — non può e non deve perdurare nella sua inerzia nei confronti della istruzione professionale, per non ulteriormente aggravare il diaframma già esistente tra se stessa e la società.

Dall'istruzione professionale oggi si attende l'impegno di portare a livello europeo la cultura e la qualificazione tecnica delle giovani generazioni del nostro paese nei diversi settori dell'attività lavorativa: agricoltura, industria e artigianato, servizi sociali, commercio, turismo, attività alberghiera e marina. Stranamente un'attività così complessa, per fini e dimensioni, per la quale fino ad oggi lo Stato ha giustamente profuso conside-

revoli mezzi finanziari per attrezzature ed impianti, dopo circa venti anni non risulta ancora strutturata da una organica legislazione. Infatti, sin dal 1950 gli istituti professionali continuano ad essere costituiti in forza di un decreto presidenziale ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 (convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) e, a distanza di un ventennio, hanno raggiunto un ragguardevole numero di quasi 540 (divisi in circa 2.000 sedi centrali e coordinate) in cui operano, secondo calcoli più recenti, quasi 23.000 docenti su una popolazione di circa 250.000 studenti.

Occorre, pertanto, dare con urgenza una esatta fisionomia giuridica a tutta l'istruzione professionale e, nell'attesa, procedere alla sistemazione del personale docente per trovarlo immediatamente disponibile all'atto della strutturazione di detti istituti. Infatti, la presente proposta ha lo scopo di assicurare agli istituti professionali il personale di ruolo indispensabile al loro ordinato funzionamento e, nello stesso tempo, dare giusto riconoscimento alle legittime aspettative di presidi e docenti.

Si tratta di professori e tecnici che spesso operano da diversi lustri negli istituti professionali, che hanno collaborato con abnegazione particolare alla creazione degli stessi, che con sacrificio pluriennale hanno acquisito, attraverso la quotidiana esperienza didattica, quella necessaria e specifica competenza e preparazione per questo nuovo e diverso corso di studi. A questi benemeriti docenti non si può negare ancora il realizzarsi della legittima aspirazione di raggiungere la tranquillità nel proprio lavoro, includendoli nei ruoli, relativamente alle discipline impartite. Ciò perché fino ad oggi non hanno potuto partecipare a normali concorsi che non sono mai stati banditi per l'istruzione professionale e perché non hanno potuto mai usufruire di benefici di legge, per la immissione nei ruoli, già ampiamente concessi dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603, e 28 marzo 1969, n. 359, ad insegnanti di altri ordini e gradi della pubblica istruzione, spesso senza richiedere nemmeno una adeguata anzianità di servizio. Per la qual cosa l'istruzione professionale conta meno di 1.000 unità di ruolo, cioè meno di due unità per ciascun istituto e, per di più, spesso tali istituti sono abbandonati da insegnanti preparati ed aggiornati con costosi corsi effettuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, i quali trovano sicurezza e tranquillità con la sistemazione nei ruoli di altri ordini scolastici dove, però, la loro preparazione, acquisita negli istituti professionali, non viene validamente utilizzata danneggiando, così, irrimediabilmente l'istruzione professionale. Inoltre, va anche fatto presente che, immettendo in ruolo i presidi e gli insegnanti, si comincia a dare soluzione all'annoso problema della strutturazione giuridica della stessa istruzione professionale, senza peraltro pregiudicare i contenuti della futura disciplina organica del settore.

La sistemazione del personale, così come prevista dal presente progetto di legge, non comporterà neanche particolari oneri di bilancio, in considerazione che gli istituti professionali esistenti già hanno lo stanziamento occorrente nel bilancio annuale dello Stato.

Nell'articolare il presente progetto di legge s'è tenuto conto in primo luogo dell'anzianità di servizio negli istituti professionali, essendo preminente l'interesse a conservare in essi il corpo docente che si è venuto preparando lentamente nel corso di diversi lustri; ma ovvie considerazioni hanno determinato la valutazione aggiuntiva dei titoli culturali dei docenti. Pertanto, l'articolazione del progetto, dopo aver previsto l'immissione, nei

ruoli dei presidi, dei professori aventi particolari titoli e competenza nella direzione di istituti, generalmente molto complessa perché è tecnica, didattica ed amministrativa insieme, prevede, negli articoli 2 e 3, la sistemazione degli insegnanti laureati, abilitati e non abilitati. Per questi ultimi è previsto, ai fini dell'immissione nei ruoli, un colloquio tendente ad accertare esclusivamente le capacità didattiche, non rilevabili per il mancato possesso di un titolo di abilitazione che, peraltro, gli aspiranti non sempre hanno potuto conseguire non essendo previste dalla vigente legislazione apposite classi di abilitazione per gli istituti professionali.

Analogo procedimento è previsto all'articolo 4 per gli insegnanti tecnico-pratici muniti o non di nomina a tempo indeterminato con la eccezione di quanto contemplato per i particolari insegnamenti degli istituti professionali alberghieri e per il turismo, per i quali non vi sono diplomi di abilitazione tecnica corrispondenti agli insegnamenti pratici impartiti.

L'articolo 5 stabilisce che l'ammissione ai concorsi riservati è concessa per gli insegnamenti impartiti dai candidati negli istituti professionali, mancando per questi istituti il riferimento ad apposite classi di concorso. Tale disposto trova già un precedente legislativo nell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 359.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 specificano i modi ed i termini della immissione in ruolo di tutto il personale insegnante e tecnico-pratico con mansioni speciali o sforniti di titolo, secondo i criteri avanti esposti di assicurare agli istituti il personale qualificatosi in molti anni di servizio. Specificatamente, l'articolo 8 tende a sanare una particolare situazione nei confronti del personale sfornito del prescritto titolo di studio, assicurando una sistemazione adeguata anche a tale categoria, così come impone un criterio di sostanziale giustizia.

L'articolo 11, invece, mira a creare uno *statu quo*, al momento della entrata in vigore della presente legge, onde il Ministro della pubblica istruzione, cui è demandato il compito di determinare con propri decreti le modalità per l'espletamento dei concorsi, possa dare esecuzione alla presente legge, partendo da dati di fatto certi e precisi senza intralci causati da assunzioni o fatti successivi.

Onorevoli colleghi, si ritiene che il progetto di legge avanti illustrato, il quale concretamente affronta il duplice aspetto della sistemazione del personale direttivo ed inse-

gnante e della conservazione del patrimonio culturale di questi all'istruzione professionale in Italia, merita attenta meditazione per le favorevoli prospettive cui mira in un set-

tore scolastico di grandissimo interesse sociale.

Pertanto, è augurabile la sua rapida approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli per l'immissione nei ruoli dei presidi degli istituti professionali, riservati ai professori ordinari di ruolo A che in due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1968-69 abbiano ricoperto l'incarico di presidenza negli istituti professionali di Stato con il possesso di laurea valida per la partecipazione ai concorsi a preside negli istituti tecnici di indirizzo corrispondente a quello dell'istituto professionale presso il quale sono presidi incaricati all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Per i concorsi previsti dal precedente comma verranno compilate distinte graduatorie secondo i vari indirizzi di istituti professionali e gli aspiranti in esse inclusi conservano titolo all'assunzione in ruolo fino al completo esaurimento delle stesse.

ART. 2.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo in servizio negli istituti professionali di Stato, cui sia stato conferito un incarico triennale ai sensi degli articoli 1, 5 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, anche se prorogato.

Possono partecipare ai suddetti concorsi gli insegnanti non di ruolo in servizio negli istituti professionali di Stato, anche se sprovvisti di incarico triennale, ma in possesso di abilitazione all'insegnamento che abbia consentito al personale docente, di cui al primo comma, di ottenere un incarico triennale.

Ai fini dell'immissione in ruolo, precederanno coloro che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento.

ART. 3.

Sono indetti concorsi per titolo e colloquio, riservati ai docenti non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio, che hanno insegna-

to negli istituti professionali di Stato in due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1968-69 incluso e che sono in servizio all'atto della entrata in vigore della presente legge nei predetti istituti.

Il colloquio tenderà ad accertare esclusivamente le capacità didattiche dei concorrenti.

ART. 4.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio negli istituti professionali di Stato con nomina a tempo indeterminato.

Possono partecipare ai suddetti concorsi gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, ma sforniti di nomina a tempo indeterminato, che hanno insegnato negli istituti professionali di Stato in due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1968-69 incluso e che sono in servizio nei predetti istituti all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'assunzione in ruolo precederanno gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di nomina a tempo indeterminato.

Limitatamente ai posti di insegnamento tecnico-pratico per particolari esercitazioni impartite negli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, può partecipare ai concorsi di cui al presente articolo il personale in possesso di titoli culturale-professionali e didattici già ritenuti validi ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, o ai sensi dei decreti istitutivi o ai sensi di altre norme legislative speciali vigenti negli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo.

ART. 5.

L'ammissione ai concorsi riservati, previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito negli istituti professionali di Stato con qualifica non inferiore a « valente ».

ART. 6.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie insegnate negli istituti professionali di Stato.

Ai fini della inclusione nelle graduatorie, il servizio prestato negli istituti professionali di Stato in qualità di abilitato all'insegnamento avrà una valutazione doppia rispetto al servizio prestato negli stessi istituti dagli aspiranti forniti soltanto del prescritto titolo di studio.

Inoltre, il servizio prestato in altre scuole sarà valutato per la metà rispetto a quello prestato negli istituti professionali di Stato dagli aspiranti forniti soltanto del prescritto titolo di studio.

Le graduatorie degli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento verranno espletate con precedenza assoluta rispetto alle altre graduatorie.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie conservano titolo alla assunzione in ruolo sino al completo esaurimento delle stesse.

Gli effetti di tale assunzione decorreranno, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Sono disponibili per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 le cattedre e i posti che abbiano funzionato negli ultimi due anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i posti di « addetto alla presidenza » e di « addetto all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico ».

A tal fine ed ai fini della nomina in ruolo, le sedi coordinate sono considerate parte integrante della sede centrale.

All'inizio di ciascun anno scolastico saranno parimenti disponibili le cattedre e i posti che hanno funzionato nel biennio precedente, fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 6.

ART. 8.

Gli insegnanti tecnico-pratici, sforniti del prescritto titolo di studio, nonché il personale « esperto » in servizio negli istituti professionali di Stato all'atto della entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, mediante concorsi per soli titoli, nei ruoli degli aiutanti tecnici, purché abbiano maturato un quinquennio di servizio, anche non consecutivo, nei medesimi istituti.

ART. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazio-

ne della presente legge, deve determinare con propri decreti le modalità per l'espletamento dei predetti concorsi.

I vincitori saranno assegnati, a domanda, con precedenza assoluta nelle sedi e negli istituti dove prestano servizio all'atto della loro effettiva immissione in ruolo, prescindendosi dall'ordine della graduatoria.

ART. 10.

Per la partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si prescinde dai limiti di età.

ART. 11.

In attesa della attuazione della presente legge e dell'esaurimento delle graduatorie, le nomine e gli incarichi triennali, anche se prorogati, conferiti negli istituti professionali di Stato sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, con tutti i benefici previsti dalle vigenti disposizioni per tale ultimo tipo di incarico.

ART. 12.

Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e con gli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966. n. 942.